

SENT. N. [redacted] / 19
R. G. [redacted] / 16
CRO. N. 1533/19
REP.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli della IV Sezione Civile, Avv. Filomena Iovane ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nella causa iscritta al n. [redacted] 2016 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2016

TRA

[redacted], nato a Napoli il 04.01.1949, ivi residente alla via [redacted] 25, (C.F. [redacted]), elett.te dom.to in Napoli, alla P.zza Bovio, presso lo studio dell'avv. Antonio Gaudino (C.F. [redacted]), dal quale è rapp.ta e difesa giusta procura in atti
ATTORE

CONTRO

Vodafone Italia S.p.A. in persona del l.r.p.L, con sede in Ivrea (TO), alla Via Jervis n. 13, P. IVA N. 08539010010, elett.te dom.ta in Napoli, al C. [redacted] presso lo studio dell'Avv. [redacted], che lo rapp.ta e difende come da procura in atti
CONVENUTA

OGGETTO: inadempimento contrattuale e risarcimento danni

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12.10.2018 che qui si abbia per richiamato e trascritto.

RAGIONI POSTE A BASE DELLA DECISIONE

Preliminarmente rileva osservare che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in puntuale applicazione della norma dettata dall'articolo 132, c.p.c., come novellato dall'articolo 45, comma 17, della legge numero 69 del 18 giugno 2009, entrata in vigore il 4 luglio 2009.

Per un più agevole approccio al thema decidendum rileva osservare che con atto di citazione regolarmente notificato l'istante, [redacted], conveniva in giudizio la società Vodafone Italia S.p.A. esponendo che, in quanto titolare di un numero telefonico, nel mese di gennaio 2016 aveva sottoscritto un contratto per la migrazione dal suo precedente operatore in favore di Vodafone Italia S.p.A. per la fruizione di una serie di servizi di telefonia ed internet/Adsl e della fibra. Tuttavia, dopo il perfezionamento della migrazione, a decorrere da fine febbraio 2016 fino alla fine del mese di settembre 2016, subiva una serie di disservizi che, per alcuni giorni, non gli hanno consentito di effettuare e ricevere telefonate, né di navigare in internet nei seguenti giorni:

- dal 25.02.2016 al 29.02.2016 = giorni 4 di disservizio;
- dal 09.03.2016 al 12.03.2016 = giorni 3 di disservizio;
- dal 22.03.2016 al 25.03.2016 = giorni 3 di disservizio;
- dal 28.03.2016 al 01.04.2016 = giorni 4 di disservizio;
- dal 19.04.2016 al 24.04.2016 = giorni 5 di disservizio;
- dal 08.05.2016 al 11.05.2016 = giorni 3 di disservizio;
- dal 16.05.2016 al 21.05.2016 = giorni 5 di disservizio;
- dal 03.06.2016 al 09.06.2016 = giorni 6 di disservizio;
- dal 17.06.2016 al 21.06.2016 = giorni 4 di disservizio;
- dal 06.07.2016 al 10.07.2016 = giorni 4 di disservizio;
- dal 12.07.2016 al 19.07.2016 = giorni 7 di disservizio;

A.L.

REG. N. [redacted] / 2016

64

[Signature]

UFFICIO

SEZIONE
(AVV. FILOMENA IOVANE)
della IV Sezione Civile
di Napoli, 0012

dal 03.09.2016 al 06.09.2016 = giorni 3.

Rilevava che nonostante avesse contattato immediatamente il centro assistenza clienti della società convenuta, alcuna soluzione del problema otteneva. In data 19.07.2016 inviava formale reclamo scritto volto ad ottenere riscontro alla denuncia dei disservizi di fonia ed internet ADSL ma non ottenendo riscontro in data 23.07.2016 inoltrava domanda di avvio alla procedura conciliativa presso il CORECOM Regione Campania. Ciò posto, rilevato che non aveva potuto usufruire del servizio telefonico con la conseguenza che la temporanea sospensione del servizio va considerato inadempimento contrattuale con conseguente diritto ad ottenere l'indennizzo previsto in materia per ogni giorno di non fruizione del servizio, chiedeva pertanto accertarsi l'inadempimento contrattuale della convenuta e la sua condanna al pagamento della somma di € 1.220,00 quale indennizzo per i disservizi subiti, somma ridotta per economia di giudizio ad € 1.100,00. Vite le spese di causa.

Si costituiva la convenuta Vodafone Italia S.p.A. che preliminarmente eccepiva la improcedibilità della domanda per la mancanza di un valido tentativo obbligatorio di conciliazione; eccepiva la nullità dell'atto di citazione; nel merito contestava in fatto ed in diritto la domanda attorea chiedendone l'integrale rigetto, attesa la infondatezza della domanda di pagamento.

Acquisita la documentazione, fallito il tentativo di conciliazione, ammessa ed espletata la prova per testi, la causa all'udienza del 12.10.2016, sulle conclusioni formulate dalle parti, previa discussione, veniva assegnata a sentenza.

Passando ad esaminare le ragioni di diritto della decisione, in via preliminare va rigettata la eccezione di improcedibilità della domanda avendo l'istante, provveduto ad inoltrare in data 23.07.2016, richiesta di conciliazione al Corecom Comitato Regionale ed essendo decorso il lasso di tempo necessario per la proposizione dell'azione giudiziaria. Ugualmente da rigettare è la eccezione di nullità della domanda, poiché l'atto di vocatio in ius contiene tutti i requisiti previsti dall'articolo 318 c.p.c. e l'oggetto della domanda risulta chiaro e determinato. Sul punto rileva osservare che nel giudizio dinanzi al giudice di pace il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato dal citato articolo 318 c.p.c., il quale prescrive che il medesimo deve contenere l'indicazione del giudice, delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto e deve ritenersi nullo solo nel caso in cui dall'esame complessivo dell'atto non sia identificabile o risulti sommariamente incerto il bene giuridico al cui conseguimento tende l'azione proposta (Cass. n.8074 del 4 giugno 2002).

La legittimazione attiva e passiva non risultano contestate ed in ogni caso risultano provate a mezzo della produzione di documenti versati in atti.

Nel merito la domanda è fondata ed è pertanto meritevole di accoglimento per quanto di ragione.

Dalla documentazione depositata agli atti, nonché dalla prova per testi è emerso che l'istante nel periodo corrente da fine febbraio 2016 fino alla prima decade di settembre 2016 ha subito disservizi alla linea telefonica, per cui non ha potuto usufruire del servizio telefonico per 51 giorni, con la conseguenza che la temporanea sospensione del prestazione va considerata inadempimento contrattuale con conseguente diritto dell'istante ad ottenere l'indennizzo previsto in materia per ogni giorno di non fruizione del servizio. È pacifico in giurisprudenza che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento debba provare soltanto la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto

R.G.N. [REDACTED]/2016

estintivo dell'altra pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. Sez. U n. 13533/01, Cass. Sez. I, n. 15677/09). Nella fattispecie in esame, parie convenuta si è limitata solo a contestare il dedotto inadempimento ma nulla ha depositato in giudizio per provare circostanze contrarie a quelle dedotte e provate dall'istante. A riscontro dell'inadempimento della convenuta, vi è la testimonianza del teste indotto dall'istante dalla quale è emersa la prova in ordine ai disservizi di carattere tecnico, posto che il teste ha riferito che la linea telefonica e quella di internet non erano funzionanti. È altresì pacifico che una volta che sia accertato, come nella specie, l'inadempimento della parte, gravi su questa, a norma dell'art. 1218 c.c., l'onere di dimostrare che l'inadempimento non sia dovuto a sua colpa ma ad impossibilità sopravvenuta per causa a lei non imputabile. La società convenuta non ha fornito nella specie prova delle ragioni del mancato adempimento, essendosi limitata a contestare genericamente quanto dedotto dall'istante per cui ne consegue l'accoglimento della domanda giudiziale con l'obbligo a suo carico ad indennizzare il danno non patrimoniale subito dall'utente.

In merito alla quantificazione del danno la Carta del cliente dei servizi mobili e fissi di Vodafone Italia, anno 2016, depositata in atti prevede che: il tempo massimo per la definizione dei reclami è di 45 giorni dal suo ricevimento ed è previsto un indennizzo di € 5 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di € 150,00; il tempo di attivazione del servizio voce deve avvenire entro 48 ore dal reclamo ed è previsto un indennizzo di € 10,00 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di € 300. Nel caso di specie considerato che Vodafone non ha mai risposto al reclamo del 9.07.2016, avvenuto tramite associazione dei consumatori, che il disservizio per la fonia fissa e quello relativo ad internet ADSL, si è protratto fino alla prima decade di settembre 2016 per un totale di 51 giorni, applicando il massimo dello indennizzo previsto, ne consegue che la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'istante della somma di € 750,00 così distinta: € 150,00 per la omessa definizione del reclamo nei tempi previsti, € 300,00 per il ritardo nella riparazione del servizio voce ed € 300,00 per il ritardo nella riparazione di internet ADSL.

Le spese di giudizio sostenute dall'istante vengono poste a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 44/2014 ed applicando il valore medio previsto dallo scaglione fino ad € 1.100,00.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, IV sez., Avv. Filomena Lovano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:


- accoglie la domanda e per lo effetto condanna la Vodafone Italia, in persona del legale rap.te p.t., al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € 775, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
- condanna la convenuta Vodafone Italia, S.p.A. in persona del legale rap.te p.t., al pagamento delle spese processuali, che liquida con attribuzione all'Avv. Antonio Gaudino in € 50,00 per esborsi, € 330,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali calcolato ai sensi del D.M. 55/14, nella misura del 15,50%, I.V.A. e C.P.A. se dovuti per legge;

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Napoli, 30.05.2018

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Napoli, 10.5. FEB. 2018



Il Giudice di Pace

Avv. Filomena Lovano

4.10.18 R.G.N. [REDACTED]/2016

WWW.ASSORIMBORSI.IT